



se, nella ipotesi che per il 1946 fossero *partly* confermate le stesse condizioni di lavoro dell'anno precedente, avevano, a loro volta, già fatto impegni verso i produttori difendenti sulla base di minimi e dei freni del 1945.

Le poiché per il 1946 la cifra degli impegni minimi rispetto a quella stabilita per il 1945 è stata pressoché triplicata, mentre sono state apportate delle sostanziali modifiche alle condizioni già in precedenza stabilite per il conseguimento dei freni, si propone, allo scopo di andare incontro alle esigenze delle Agenzie Generali, di concedere che, agli effetti della corresponsione del premio di 1° grado fissato in misura del 4%, l'aliquota medesima per il 1946 sia applicata sul minimo di produzione stabilito e sino ad una volta e mezza il raggiungimento del minimo stesso (anziché sino al doppio) mentre sull'eccedenza verrebbe applicata la superiore aliquota del 6,50%.